



## **COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA** **INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI COLPITI DAGLI** **EVENTI SISMICI DEL 2016**

Con riferimento alla possibilità di sospendere il pagamento dei canoni dei contratti di locazione finanziaria e delle rate dei contratti di finanziamento aventi ad oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale relativamente ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 convertito dalla Legge 229/2016, la Legge 4/12/2017 n. 172 ha previsto:

- all'art. 2 bis comma 21 la proroga al 31/12/2018 del termine della sospensione dei pagamenti;
- all'art. 2 bis comma 21 la previsione che, con riguardo alle attività economiche localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24/8/2016 e l'entrata in vigore del D.L. 148/2017 (6/12/2017), il termine di sospensione di cui sopra è fissato al 31/12/2020;
- all'art. 2 bis comma 22 la possibilità di optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le Banche e gli Intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine non inferiore a trenta giorni per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In attuazione di quanto sopra indicato, Sofim-Gefina S.p.A. offre le possibilità **di sospensione dell'intera rata o di sospensione della sola quota capitale che comporteranno lo slittamento del piano di ammortamento** e il suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

La sospensione **non comporta**: l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria, la modifica dei tassi/spread applicati al rapporto di leasing o di finanziamento, la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il **7 febbraio 2018**.

**La sospensione dei pagamenti nelle modalità sopra citate sarà effettuata su richiesta scritta del Cliente a mezzo lettera raccomandata o PEC inviata all'indirizzo [sofim@cert.legalmail.it](mailto:sofim@cert.legalmail.it) per i contratti intestati a Soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 convertito dalla Legge 229/2016.**

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione non comporterà la maturazione di interessi moratori, salvo il caso in cui si scelga la sospensione della sola quota capitale e non si adempia al pagamento della quota interessi. **Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale.**

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di locazione finanziaria o di finanziamento originari, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessuna altra variazione verrà apportata a detto contratto ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Vi rammentiamo inoltre che, nel caso in cui Vi avvaleste della sospensione dei pagamenti dei canoni periodici, sarà necessario aggiornare ai sensi della vigente normativa il certificato di proprietà e la carta di circolazione – laddove abbinata al bene oggetto del contratto di leasing finanziario – in relazione alla nuova scadenza del contratto, con costi ed oneri a Vostro carico.

Bergamo, 4/1/2018